



Affissione Albo Pretorio

dal 06/10/20 al 31/12/20

n° 314

Il Messo Comunale

Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Prot. N° 8644 del 05-10-2020

ORDINANZA N° 25 del 05-10-2020

OGGETTO: Posa in opera di n° 2 dossi rallentatori di velocità e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via Cozzo di Cola.

IL SINDACO

Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato.

Considerato che nel Comune di Castiglione Cosentino è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una regolamentazione più appropriata della viabilità urbana.

Considerato che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all'uopo poste in essere dal personale della Polizia Municipale è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano in Via Cozzo di Cola.

Visto l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Visto il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione".

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada di cui in oggetto, necessario procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi artificiali e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica.

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare.

Visto il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 179 a titolo Rallentatori di velocità.

Visto il D. M. 5 Novembre 2001 e ss.mm..

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.

ORDINA

I seguenti provvedimenti:

- L'Istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via Cozzo di Cola.

L'installazione di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali predisposti in opera di larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm nelle ubicazioni sotto specificate:

Via Cozzo di Cola posizionamento di n.2 dossi artificiali predisposti in opera in conglomerato bituminoso in prossimità delle abitazioni identificate dai civici dal n° 2 di Via Cozzo di Cola al n° 13 di Via Volata ;
Per il suo presegnalamento deve essere posizionata, a una distanza di almeno 20 mt prima del dosso, in entrambi i sensi di marcia, la seguente segnaletica stradale: cartello Fig. II 2 art. 85 (dosso) e cartello Fig. II 2 art. 50 del D.P.R. 495/1992 (limite di velocità 30 Km/h), installati su un unico palo;

L'Ufficio Tecnico LL.PP.-Manutentivo, l'Ufficio Tecnico Comunale Territorio-Urb.-Ambiente, l'Ufficio Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE


La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Codice sopra citato, viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto. Le direttive per la collocazione della prescritta segnaletica è demandata all'Ufficio Tecnico comunale in collaborazione con la Polizia Municipale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero per i Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. oppure entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. Contro gli inadempimenti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura U.T.G. di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro In Guarano, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale Territorio-Urb.-Ambiente e all'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.- Manutentivo ognuno per quanto di competenza.

Dalla Residenza municipale, li



IL SINDACO

F.to (Salvatore Magarò)